

CONVENZIONE DI TIROCINIO OBBLIGATORIO PER L'AMMISSIONE ALL'ESAME DI STATO PER L'ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI PSICOLOGO

TRA

l'Università degli Studi di Napoli Federico II, con sede in Napoli, al Corso Umberto I n. 40, partita I.V.A. n. 00876220633, Web www.unina.it, d'ora in poi denominata **Università**, rappresentata dal Rettore pro-tempore **Gaetano Manfredi**, nato a Ottaviano (NA) il 04.01.1964,

E

(denominazione dell'Azienda, Istituzione o Ente)

Partita I.V.A. n. |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__, con sede legale in _____ provincia _____
Via _____ N° _____ CAP _____ d'ora in poi
denominato **Soggetto Ospitante**, rappresentato da _____
nato/a _____ il _____ e residente per la carica in ⁽¹⁾ _____
_____ Via _____, a ciò autorizzato in forza della
carica ricoperta.

PREMESSO CHE

- L'art. 1 della L. 18 febbraio 1989 n. 56, stabilisce che per esercitare la professione di psicologo è necessario aver conseguito l'abilitazione in psicologia mediante l'Esame di Stato ed essere iscritto nell'apposito albo professionale, per essere ammessi all'Esame di Stato è necessario che i laureati in Psicologia siano in possesso di adeguata documentazione attestante l'effettuazione di un tirocinio pratico finalizzato all'acquisizione di conoscenze e abilità professionali;
- l'art.1, punto 3, del D.M.13 gennaio 1992, n.239 prevede che il tirocinio pratico deve riguardare gli aspetti applicativi di due delle seguenti aree:
 - Psicologia Generale
 - Psicologia Clinica
 - Psicologia Sociale
 - Psicologia dello Sviluppo;
- l'art. 1 del D.M. 13 gennaio 1992, n. 239 (*Regolamento recante norme sul tirocinio pratico post-lauream*) stabilisce che all'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Psicologo sono ammessi i laureati che abbiano compiuto il tirocinio pratico post-lauream della durata di 1 anno e che tale tirocinio può essere effettuato presso strutture pubbliche o private ritenute idonee dalle autorità accademiche d'intesa con il competente Consiglio dell'Ordine;

-

¹ Sede aziendale.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1

1. L'Azienda/Ente si impegna ad accogliere presso le sue strutture laureati per lo svolgimento del tirocinio pratico;
2. L'attività di tirocinio non costituisce rapporto d'impiego.

Art.2

1. I tirocinanti svolgono attività sotto la responsabilità di un supervisore psicologo e non possono essere utilizzati dall'Azienda/Ente come sostituzione di personale dipendente o risorsa aggiuntiva;
2. Per ogni tirocinante verrà individuato un supervisore del tirocinio nell'ambito del personale con rapporto di lavoro con l'Azienda/Ente, che sia iscritto all'Albo Professionale degli Psicologi da almeno 5 anni;
3. Ogni tirocinante, prima dell'inizio dell'attività, dovrà presentare un progetto di tirocinio concordato con il supervisore dell'Azienda/Ente contenente:
 - il nominativo del tirocinante
 - il periodo del tirocinio
 - l'area del tirocinio
 - denominazione e indirizzo della sede del tirocinio
 - i dati del Tutor: nominativo, qualifica, anno e numero d'iscrizione all'Albo degli Psicologi
 - la programmazione dell'esperienza: Obiettivi generali e specifici che si intendono raggiungere.
4. Al termine del tirocinio il tirocinante consegnerà il libretto delle presenze e l'attestato rilasciato dall'Azienda/Ente, alla Segreteria Studenti Area didattica Studi Umanistici.

Art. 3

1. Durante lo svolgimento del tirocinio pratico il tirocinante è tenuto a:
 - attenersi alle disposizioni generali ed organizzative dell'Azienda/Ente;
 - svolgere le attività previste dal progetto di tirocinio concordato;
 - rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 - mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
 - frequentare l'Azienda/Ente nei tempi e con le modalità previste dal progetto di tirocinio concordato.
2. L'Azienda/Ente, da parte sua, si impegna a:
 - rispettare e far rispettare il progetto di tirocinio concordato;
 - dare immediata e motivata comunicazione all'Università di qualsivoglia provvedimento di sospensione o revoca dell'autorizzazione al tirocinio nel caso in cui si rilevino, da parte del tirocinante, inosservanze o inadempienze alle disposizioni generali ed organizzative dell'Azienda/Ente ospitante;
 - garantire al tirocinante le condizioni di sicurezza e igiene nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza, sollevando da qualsiasi onere l'Università.

Art.4

Il Tirocinante dovrà attivare una copertura assicurativa per responsabilità civile e contro gli infortuni a proprie spese per poter svolgere le attività di tirocinio in base alle indicazioni della

Struttura o Ente ospitante. Copia della polizza assicurativa deve essere consegnata unitamente al Progetto Formativo.

Art. 5

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione, ha durata annuale ed è tacitamente rinnovata salvo disdetta effettuata mediante comunicazione scritta, formulata almeno tre mesi prima da una delle parti.

Art. 6

La presente Convenzione, verrà registrata in caso d'uso a tassa fissa, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 131 del 26/04/1986, a spese della Parte che richiederà la registrazione.

Napoli,

Firma e timbro per l'Università
Il Rettore
Gaetano Manfredi

Firma e timbro Soggetto Ospitante
Il Rappresentante Legale